



# TARI 2017

## COMUNE DI GROSSETO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi da 641 a 668, (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/05/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa Rifiuti (Tari), e con deliberazioni n. 46 del 29/05/2015, n. 19 del 19/04/2016 e n. 21 del 01/03/2017 sono state approvate le relative modifiche.

### Tassa Rifiuti

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Base imponibile** (art. 20 del Regolamento IUC)

La base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è superiore ovvero inferiore o pari a 50 centimetri quadrati. Per le utenze domestiche, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento anche al numero dei componenti il nucleo familiare. (art 23 del Regolamento IUC)

Per le utenze non domestiche, con la Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, facendo riferimento al comma 649 primo periodo della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), è stato chiarito quali aree sono esenti dall'assoggettamento TARI. In particolare, recependo la circolare Anci-IFEL del 24/04/2015 l'art. 20 del vigente Regolamento IUC prevede la detassazione delle aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, restando fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati a stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque in tutte quelle parti ove vi è presenza umana. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività una riduzione percentuale.

### **Utenze domestiche**

#### Agevolazioni

- riduzione del 40 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze di residenza e dimora abituale dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

art. 3 comma 3, in condizioni di gravità, riconosciuta dalla Commissione medica competente; *(modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017)*

- riduzione del 35 per cento della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con certificazione ISEE in corso di validità e in cui siano anagraficamente presenti:

\_ o pensionati; *(modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017)*

\_ o soggetti collocati in cassa integrazione straordinaria per la durata della stessa;

\_ o soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione ASpl, MiniASpl fino al termine del 30/04/2015 e Naspi o Asdi, per un periodo massimo di due anni dal riconoscimento della stessa e purché permanga lo stato di disoccupazione; *(modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017)*

\_ o soggetti privi di impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; *(modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017)*

- alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari numerosi in cui siano anagraficamente presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni verrà contabilizzata la parte variabile della tariffa corrispondente a quella prevista per 5 componenti.

### **Riduzioni**

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa. Tale riduzione si estende agli immobili identificati al N.C.U. nelle categorie catastali C2, C6 e C7 esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati come pertinenze dell'abitazione.
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;
- per le utenze domestiche degli agricoltori, la parte abitativa dell'immobile accatastato al NCEU con categoria catastale D10 o avente annotazione di ruralità negli atti catastali: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;

## **Utenze non domestiche**

### **Agevolazioni**

- *le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile: esenzione per il primo anno; riduzione della tariffa nella misura del 50 per cento per la seconda annualità e del 20 per cento per la terza annualità;*
- *riduzione del 40 per cento della tariffa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, previa presentazione di idonea probatoria documentazione, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali;*
- *riduzione del 30 per cento della tariffa per i locali destinati ad attività espositive e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali;*
- *per le attività di campeggio, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie media richiesta per l'assegnazione delle stelle, come da allegato E della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e ss.mm.ii.).*
- *riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente, tali beni alimentari ai soggetti di cui alla Legge n. 155 del 25/06/2003 (enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, le utenze non domestiche dovranno presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg., cedute nell'anno precedente ai soggetti indicati. La riduzione è quantificata in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. L'abbattimento riconosciuto non può in ogni caso arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sulla documentazione prodotta. (Introdotta con Delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017)*

### **Riduzioni**

- *locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia o da documentazione idonea a comprovare le effettive giornate lavorative: riduzione del 30 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa.*

## Compostaggio

Con la delibera di C.C. n. 21 del 01/03/2017 è stata introdotta all'art. 26 del vigente Regolamento IUC la riduzione nella misura del 2% della tariffa riservata alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico. Per le utenze non domestiche per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico" allegato al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) e approvato con deliberazione n. 46 del 31/03/2017. La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo.

## Come pagare la Tari

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/03/2017 è stato modificato l'art. 33 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale stabilendo di riscuotere la Tari, in rate in acconto scadenti il giorno 5 dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando l'allegato modello F24 presso gli uffici postali, negli istituti di credito e nelle agenzie di riscossione oppure utilizzando gli appositi bollettini di ccp conformi al modello ministeriale da compilare a cura del contribuente e reperibili presso tutti gli Uffici Postali.

Codice Catastale Comune di Grosseto: E202

Codice tributo: 3944 Tari – Tassa Rifiuti

Ai sensi dell'art. 1 co. 168 della Legge 296/2006 i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi per importi pari o inferiori ai €. 12,00 riferiti ad ogni singola annualità di imposta.

N.B. L'importo a saldo da versare riportato sul modello F24 si ritiene corretto solo se sono stati effettuati per intero i versamenti richiesti in acconto.

Istruzione per i pagamenti TARI da parte di cittadini residenti all'estero ed Enti Pubblici

Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 anche il versamento della TARI da parte dei cittadini residenti dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), deve essere effettuato con la seguente modalità:

### Effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN:

IT 21 E 01030 14300 00000 3288381.

Il codice BIC è PASCITMMGRO

Come causale del versamento devono essere indicati:

numero di matricola, codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

la sigla "TARI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3944;

l'annualità di riferimento.

**Per gli Enti Pubblici:** l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014 ha ridenominato i codici tributo per il versamento tramite "F24 Enti pubblici" della Tassa Rifiuti (365E Tari – Tassa Rifiuti Enti Pubblici). In alternativa alla citata modalità di pagamento può essere effettuato il versamento tramite accredito sul conto di Tesoreria Unico n. 0062543 intestato al Comune di Grosseto.

## Modulistica on line

La modulistica può essere reperita sul sito del Comune di Grosseto ([www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it)) alla pagina IUC seguendo il percorso "pagare le tasse" "imposte tasse e canoni" "IUC".

**ORARIO APERTURA AL PUBBLICO SERVIZIO ENTRATE (IMU TASI TARI TOSAP PUBBLICITÀ):** LUNEDI- MARTEDI' dalle ore 9:00 alle 12:30 **GIOVEDI'** dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 17:00 **CHIUSO** martedì pomeriggio, mercoledì e venerdì.